

## L'APPELLO IN MATERIA DI USI CIVICI DOPO LA RIFORMA INTRODOTTA CON IL D.LGS. 150/2011

di FABRIZIO MARINELLI e CLAUDIA FEDERICO

Il processo commissariale in materia di usi civici, ed il conseguente giudizio di appello, erano un esempio paradigmatico di leggi procedurali ben fatte, ragionate e costruite allo scopo di ottenere dei risultati che non fossero soltanto la riduzione dei processi. Purtroppo il paragone con l'oggi è sconsigliato, essendo evidente come il legislatore non solo non sia adeguato ai compiti che l'ordinamento gli affida, ma sia anche inadeguato nella scelta dei tecnici che dovrebbero affiancarlo nell'opera di legislazione: si pensi solo alla questione dei quesiti nel giudizio di Cassazione, conclusasi nel ridicolo, o delle ricorrenti riforme della procedura civile che invece di ridurre il contenzioso riducono soltanto le possibilità di difesa dei diritti dei cittadini.

In particolare, l'appello avverso le sentenze del commissario agli usi civici fino al 2011 era oggetto di una specifica disciplina contenuta nell'art. 32 della legge 1766 del 1927<sup>1</sup> e nella legge 10 luglio 1930 n. 1078<sup>2</sup> che conferiva allo stesso delle peculiarità ben determinate rispetto al giudizio ordinario.

Si trattava, cioè, di una particolare forma di procedura disciplinata da uno *ius* speciale da coordinare con le norme di procedura ordinaria vigente che, come prescriveva l'art. 3 della legge del 1930, dovevano trovare generale applicazione fino a quando questa non veniva a trovarsi in diretto e specifico contrasto col nucleo di norme speciali<sup>3</sup>.

In particolare, quindi, l'appello avverso le sentenze commissariali definitive<sup>4</sup> di accertamento circa l'esistenza, natura ed estensione degli usi civici<sup>5</sup>, era proponibile mediante atto

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 32 della legge 1766 del 1927 "1. Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte. 2. Il termine per proporre il reclamo è di giorni 30 dalla data di notificazione. 3. Il reclamo contro decisioni preparatorie o interlocutorie potrà essere proposto solamente dopo la decisione definitiva ed unitamente al reclamo contro questa. 4. Quando la Corte di appello riformando la sentenza del commissario, non decida definitivamente in merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al commissario. 5. Le Corti di appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni".

<sup>2</sup> La legge 1078 del 1930, agli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 contiene la disciplina del giudizio di appello.

<sup>3</sup> Come osserva un Illustre Autore (A. Siniscalchi, *Del procedimento dinanzi alla Sezione Speciale della Corte di Appello in materia di usi civici*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.* 1952, 881) questa necessità di coordinamento tra le norme speciali e le norme vigenti della procedura ordinaria, richiesta all'interprete dall'art. 3 citato, "costituisce appunto il problema sulla procedura da seguire nelle impugnazioni in materia di usi civici, problema che non può non ricevere lume e norma dallo stesso ordinamento di procedura vigente, allorché risulti che lo *jus speciale* abbia già accolto concetti e nozioni che costituiscono poi materia di più ampio sviluppo nelle successive riforme del processo civile".

<sup>4</sup> Se la sentenza era, invece, preparatoria o interlocutoria l'appello poteva essere proposto solo unitamente al reclamo della decisione definitiva. Non era, quindi applicabile la riserva di gravame. Tale speciale previsione normativa, fortemente voluta dagli On. Mortara e Calisse e contestata, invece, dall'On. Di Stefano in Parlamento, in sede di discussione del progetto di quella che poi divenne la legge del 1927 (v. *Discussione degli articoli (Tornata del 19 maggio 1927, Anno V) – Art. 32 in La Nuova Legge sugli usi civici coi lavori preparatori*, C. De Alberti – Editore – Roma 1927/1928, pag. 96 e ss), era volta ad impedire che il processo in materia di usi civici subisse rallentamenti o lungaggini al fine di conseguire una maggiore speditezza e celerità del procedimento, sottraendone le sorti il più possibile alla disponibilità delle parti in causa (si veda ancora A. Siniscalchi, *op. cit.*, 885-888). La predetta disciplina speciale consentiva, quindi, la ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione anche dopo una pronuncia di una sentenza commissariale non definitiva sulla giurisdizione non potendo, infatti, questa costituire un provvedimento preclusivo proprio in quanto decisione non immediatamente impugnabile con i rimedi ordinari concessi alle parti e perciò idonea a passare in giudicato (sul punto si veda C. Federico, *Peculiarità del regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del procedimento in materia di usi civici*" in *Archivio Scialoja-Bolla* 1.2005, Giuffrè editore, Milano, 157- 173 e C. Federico, *Le Sezioni Unite si pronunciano sulle peculiarità del regolamento preventivo di giurisdizione nell'ambito del procedimento in materia di usi civici e sul difetto assoluto di giurisdizione relativamente alla trascrizione delle sentenze commissariali* in *Archivio Scialoja-Bolla*, 1.2008, Giuffrè editore, Milano, 263-284).

<sup>5</sup> Non erano appellabili, quindi, i provvedimenti commissariali resi ex art. 30 della legge del 1927 ed ex art. 74 del R.D. 26.02.1928, n. 332. Riguardo ai provvedimenti di sequestro si veda Corte App. 02.04.1937 in *Riv. Beni Pubbl.* 1937, 785 che precisa che "l'inappellabilità della pronuncia circa il sequestro deriva dal carattere del provvedimento del Commissario ispirato a valutazione di mera opportunità ed al fatto che, per l'ultimo capoverso dell'art. 74 del Regolamento (...) il reclamo che venga proposto contro il decreto di concessione non ha effetto". Relativamente ai provvedimenti possessori si richiama C. Federico, *La tutela possessoria di usi civici* in (a cura di A. Cagnazzo, S. Toschei, M. Tucci), *Trattato sulle sanzioni amministrative in materia di usi civici*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2013, 119 e ss. in cui si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ne ammette l'impugnabilità ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Si citano sul punto ex plurimis, Cass. 23.01.1980 n. 555 in *Giust. Civ.* 1980, I, 1104; Cass. SS.UU. 23.01.1995, n. 761 in *Giur. Agr. e dell'amb.* 1995, 620 in cui si precisa che "Le decisioni del Commissario per gli usi civici, avverso le quali l'art. 32 della menzionata legge n. 1766 del 1927 ammette espressamente il "reclamo" alla Corte di Appello, quale giudice di secondo grado, sono quelle che abbiano definito questioni concernenti l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e di ogni altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune, ovvero questioni concernenti la natura delle terre in discussione (la c.d. *qualitas soli*), l'appartenenza e la rivendicazione delle stesse, anche se tali decisioni, nel risolvere per esempio contestazioni circa la *qualitas soli*, abbiano esaminato e definito pure questioni connesse ed accessorie alle prime, rendendo poi le relative pronunce consequenziali (per

di reclamo - da notificarsi a “*tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata*”<sup>6</sup> e da comunicarsi al Procuratore generale presso la Corte d’Appello entro trenta giorni dalla notificazione<sup>7</sup>, fatta d’ufficio<sup>8</sup>, del dispositivo della sentenza commissariale - innanzi alla Corte d’Appello – sezione usi civici di Roma o di Palermo<sup>9</sup>. Il giudizio di impugnazione delle sentenze commissariali si svolgeva, quindi, innanzi ad un giudice ordinario, seppure in composizione specializzata<sup>10</sup>.

Vigeva il sistema, all’epoca sostanzialmente unico, della citazione ad udienza fissa. Nell’atto di reclamo il termine a comparire doveva essere, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 1078 del

---

*es. la declaratoria di nullità degli atti di disposizione delle terre in discussione). Si sottraggono, invece, al detto "reclamo" alla Corte di Appello - e sono, quindi, direttamente impugnabili con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione - le decisioni ed i provvedimenti, con cui il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 1766 del 1927, in via provvisoria ed in attesa di decisioni irrevocabili sui diritti in contestazione, abbiano definito questioni inerenti al possesso od all'esercizio dei diritti medesimi, ovvero risolto incidenti od opposizioni sollevate in sede di esecuzione di tali determinazioni e statuizioni provvisorie o questioni concernenti somme e compensi dovuti in esito ad operazioni liquidatorie (L'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte Suprema è assolutamente consolidato in tali sensi; cfr., tra altre sentenze n. 10689 del 27 ottobre 1993; n. 7071 del 9 giugno 1992; n. 2853 del 10 marzo 1992; n. 3193 del 25 marzo 1991; n. 7540 del 16 dicembre 1986; n. 6372 del 28 ottobre 1983; n. 555 del 23 gennaio 1980; n. 520 del 6 febbraio 1978; n. 1004 del 15 marzo 1975; n. 1090 del 29 aprile 1966, e l'Ord. n. 424 della I Sezione in data 23 giugno 1990)” (v. Cass. SS.UU. 23.01.1995, n. 761 in *Giur. Agr. e dell'amb.* 1995, 620).*

<sup>6</sup> Ove fosse notificato solo ad alcune parti era possibile l’integrazione del contraddittorio ma, in deroga all’art. 469, comma 3, c.p.c. del 1865 e all’art. 331 c.p.c. attuale, solo entro il termine decadenziale per l’impugnazione (v. Cass. 02.03.1978, n. 1056 in *Foro It.* 1978, I, 1441). Al riguardo la Corte Costituzionale, nella sentenza 18.02.1988 n. 189 (in *Giur. Cost.* 1988, 720) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, L. 10 luglio 1930, n. 1078 sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 07.03.1985 n. 161 (in *Foro It.* 1987, I, 1947) in riferimento agli artt. 3 (per una asserita disparità di trattamento tra il giudizio di appello e il giudizio di cassazione nel quale, invece, è possibile l’integrazione del contraddittorio) e 24 Cost (perché “*la denunciata disparità di trattamento finisce con l’incidere negativamente sul diritto di difesa considerando anche la presenza solitamente numerosa di parti nei giudizi di discussione e la relativa brevità del termine per appellare*”). In particolare la Corte Costituzionale ha precisato che una omissione irragionevole del legislatore nel giudizio di cassazione “*non può condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di altra norma di per sé ragionevole*” quale quella dell’art. 4 della legge 1078/1930 la cui ratio è ravvisabile “*nelle particolari esigenze di interesse pubblico alla speditezza del giudizio*” (v. ancora Cass. 18.02.1988, n. 189 cit.; per una critica a tale decisione si veda A. Cerri, *Spunti in tema di eguaglianza e di <<giusto processo>> a proposito di una (non condivisa) sentenza della Corte costituzionale sul regime delle notifiche in ipotesi di litisconsorzio nelle fasi di gravame nelle controversie relative agli usi civici in Giur. Cost.*, 1988, 725; L. Fulcinitti, *I beni d’uso civico*, Cedam, 2000, 358). La circostanza che non fosse possibile l’integrazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine poneva in dubbio la configurabilità del litisconsorzio necessario (v. F. Marinelli, *Gli usi civici*, Giuffrè 2013, 288). La Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. nel 2008 ha interpretato la norma speciale nel senso che la stessa, nel prevedere “*a pena di inammissibilità la notifica del reclamo avverso la decisione del Commissario degli usi civici a tutti i controinteressati alla riforma di essa entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell’art. 32, comma 2, l. 16 giugno 1927 n. 1766, è norma processuale speciale e, perciò, in deroga all’art. 331, comma 1, c.p.c., esclude la possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza di detto termine nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, limitatamente a quelli interessati ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata, mentre nei confronti dei litisconsorti che, essendo rimasti soccombenti in primo grado, hanno interesse ad aderire alla domanda stessa, va disposta l’integrazione del contraddittorio*” (Cass. SS.UU. 03.12.2008 n. 28654 in *Giust. Civ. Mass.* 2008, 12, 1731). A fronte di tale interpretazione giurisprudenziale, quindi, l’integrazione del contraddittorio andava disposta, anche scaduto il termine per il reclamo, nei confronti dei litisconsorti rimasti soccombenti in primo grado.

<sup>7</sup> L’art. 32, comma 2, precisa che “*il termine per proporre il reclamo è di 30 giorni dalla data di notificazione*”, termine entro il quale, come prescrive l’art. 4, comma 1, della legge 1078 del 1930, “*il reclamo dev’essere notificato*”.

<sup>8</sup> Ai sensi dell’art. 2 della legge 10 luglio 1930, n. 1078 “*la notificazione delle decisioni dei commissari regionali nei procedimenti contenziosi, di cui al secondo comma dell’art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è fatta d’ufficio dalla segreteria, mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale. La decisione è altresì comunicata al Ministero dell’Agricoltura e delle foreste.*” Si tratta di una speciale previsione finalizzata ad accelerare il passaggio in giudicato della sentenza e la risoluzione delle controversie (v. V. Andrioli, *Osservazioni sulla notificazione delle sentenze nel procedimento di liquidazione degli usi civici in Il Dir. Beni Pubbl.*, 1938, 208 e ss). Nel processo in materia di usi civici, quindi, a differenza di quello ordinario, il legislatore ha prescritto che la notificazione delle sentenze commissariali (e di quelle di appello) avvenga d’ufficio. E proprio dalla suddetta notificazione d’ufficio decorre il termine breve per l’impugnazione, non richiedendosi, perciò, la notificazione su istanza di parte come, invece, prevede l’art. 326 c.p.c., notificazione che, se effettuata, non vale a modificare la sequenza cronologica voluta dalla legge (v. C. Federico, *Peculiarità del processo in materia di usi civici. Notificazioni d’ufficio delle sentenze e decorrenza del termine breve di impugnazione. Commento a sentenza n. 21193/09 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione* in *Archivio Scialoja Bolla*, 2011, 249).

<sup>9</sup> Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 “*Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l’esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all’art. 1° e la rivendicazione delle terre è ammesso il reclamo alle corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte*”. Per quanto la legge n. 1766/1927 avesse previsto una competenza, riguardo ai reclami contro le decisioni definitive dei commissari, delle Corti d’Appello sulla base del criterio territoriale della localizzazione delle terre contese, (articolo 32 della legge fondamentale), successivamente, la competenza venne attribuita, dall’art. 3 della l. n. 1078/1930, alla Corte d’Appello di Roma, sezione speciale usi civici. Tale sezione venne istituita temporaneamente dall’art. 9 della stessa legge. Nonostante la qualificazione normativa di sezione speciale, la Corte d’Appello sezione usi civici, non è un giudice speciale. Può considerarsi una sezione specializzata della giurisdizione ordinaria essendo stata istituita temporaneamente, non in relazione alla specialità della materia, bensì in relazione alla specialità degli organi giurisdizionali di primo grado, quali i Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici. La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, espressamente qualificato tale giudice di secondo grado come giudice ordinario specializzato in ragione della sezione esclusivamente composta da giudici dell’ordine giudiziario (v. Cass. SS.UU. 11.11.1997, n. 11134 in *Giust. Civ. Mass.* 1997, 2138). Tale giudice ha avuto una competenza funzionale inderogabile e territoriale unica fino al 1948. Con il Dlgs. 2 marzo 1948, n. 141, infatti, in attuazione dell’art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, le attribuzioni della Corte d’Appello di Roma, sezione usi civici, sono state devolute, per il solo territorio della Sicilia, alla prima sezione della Corte d’Appello di Palermo. Attualmente, pertanto, la competenza esclusiva in materia è territorialmente ripartita tra la Corte d’Appello di Roma, sezione speciale usi civici, e la Corte d’Appello di Palermo.

<sup>10</sup> La scelta del legislatore di far svolgere il primo grado del giudizio innanzi ad un giudice speciale ed il secondo grado avanti ad un giudice ordinario in composizione specializzata è dovuta al fatto che mentre nel processo commissariale assumono specifica rilevanza i profili di natura storica e tecnica, in appello prevale il profilo più strettamente giuridico (v. F. Marinelli, *Gli usi civici*, Giuffrè, 2013, 287).

1930, “*non minore di giorni venti né maggiore di trenta*” ma tale termine era ritenuto di carattere comminatorio e non perentorio<sup>11</sup>.

Non era previsto un termine di costituzione per le parti prima dell’udienza di comparizione<sup>12</sup> e la costituzione poteva avvenire, secondo il combinato disposto degli artt. 4 e 6 della legge del 1930, fino all’udienza di discussione.

Ovviamente il giudizio d’appello trovava i suoi limiti nei motivi di gravame espressamente e ritualmente dedotti dal reclamante<sup>13</sup>. All’atto di reclamo si applicavano, non contenendo la normativa speciale nessuna disposizione in proposito, gli artt. 342 c.p.c. e 125 c.p.c. nonché l’art. 164 c.p.c.<sup>14</sup>.

Anche nel giudizio di reclamo era ammessa l’impugnazione incidentale disciplinata secondo il coordinato disposto degli artt. 333 e 334 c.p.c. con lo *jus* speciale; in particolare, quindi, l’appello incidentale spettava a tutti coloro che, destinatari della notifica del reclamo, avevano interesse ad opporsi alla domanda principale di riforma della sentenza commissariale, e tale appello incidentale poteva essere anche tardivo ai sensi dell’art. 334 c.p.c.

Al riguardo, poi, l’art. 343 c.p.c. andava coordinato con lo *jus* speciale nel senso che la parte aveva facoltà di proporre l’appello incidentale sino alla sua comparizione con la prima comparsa di costituzione effettuabile fino all’udienza collegiale di discussione. Nel caso di impugnazione proposta da una parte diversa dall’appellante principale, l’appello incidentale avverso tale impugnazione poteva essere proposto sino alla successiva udienza fissata dopo la proposta impugnazione.

Il giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 1078/1930, aveva luogo con l’intervento del Pubblico Ministero, il quale vi esercitava tutte le facoltà che competono alle parti e prendeva le sue conclusioni per iscritto. Ne conseguiva, pertanto, che nel corso del giudizio, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della legge 1078 del 1930, tutte le comparse si dovevano comunicare anche all’ufficio del Pubblico Ministero. Inoltre, ai sensi del successivo art. 5, gli atti istruttori compiuti dal Commissario nel precedente grado venivano trasmessi dal medesimo alla Corte d’Appello su istanza di quest’ultima.

Alla prima udienza, il Presidente della Sezione nominava il relatore e fissava l’udienza collegiale di discussione concedendo i termini alle parti per depositare atti e documenti nonché comparse aggiunte. Nel caso in cui il reclamante avesse presentato istanza cautelare di sospensione, il Presidente fissava anche una udienza collegiale apposita al riguardo prima di quella di discussione. All’udienza di decisione della sospensiva il Collegio emetteva sentenza<sup>15</sup> parziale di accoglimento o di rigetto valutando la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*<sup>16</sup>. La sospensione era concedibile ai sensi dell’art. 351 c.p.c. finché l’esecuzione, seppur iniziata, non fosse ultimata.

La Corte d’Appello, ove riformando la decisione impugnata non decideva definitivamente in merito, doveva sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al Commissario come espressamente disposto dall’art. 32, comma 4 della legge 1766 del 1927<sup>17</sup>.

<sup>11</sup> Un termine a comparire superiore a trenta giorni non rendeva, infatti, il reclamo nullo (v. Cass. 27.07.1933, n. 3058 in *R. demani* 1933, 483; App. Roma, 04.12.1933 in *R. demani*, 1933, 756)

<sup>12</sup> Si veda A. Siniscalchi (in *op. cit.*, 896) secondo cui “*dall’esesesi degli artt. 4 e 6 della legge speciale si perviene ad escludere la possibilità di una loro coordinazione con gli artt. 165 e 166 del codice di procedura*”. Secondo tale A. l’applicabilità degli artt. 165 e 166 c.p.c. “*de iure condendo – sarebbe auspicabile al fine di sveltire la procedura e rendere più regolare tutto lo svolgimento del processo speciale*”. In caso di inattività delle parti l’art. 348 c.p.c. andava coordinato con l’art. 6 della legge del 1930 (sul punto v. A. Siniscalchi, *op. cit.* 898 e ss.). Sulla inapplicabilità degli artt. 165 e 166 c.p.c. si veda anche ex plurimis Cass. SS.UU. 06.11.1951 n. 2663 in *Mass. Giur. Ital.* 1951, 747).

<sup>13</sup> Cass. 31.03.1951 n. 698 in *Mass. Foro It.* 1951, 167.

<sup>14</sup> In particolare, sulla applicabilità dell’art. 164 c.p.c. e sulla retroattività della sanatoria dei vizi relativi alla *vocatio in ius* ivi prevista si richiama C. Federico, *Applicabilità dell’art. 164 c.p.c. al giudizio di reclamo in materia di usi civici: sanabilità, con efficacia ex tunc, dei vizi relativi alla vocatio in ius dell’atto di Reclamo. Commento a sentenza n. 23440/2012 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione II Civile in Archivio Scialoja Bolla*, 2013, 261.

<sup>15</sup> Ciò ai sensi dell’art. 78 del R.D. 332 del 1928, anziché ordinanza come previsto dall’art. 351 c.p.c.

<sup>16</sup> In particolare l’art. 32, ultimo comma, della legge 1766 del 1927 ante riforma prescrive che “*Le Corti d’appello potranno ordinare la sospensione delle decisioni impugnate quando ravvisino che possano derivarne gravi danni*”. Il *periculum in mora* nel giudizio di secondo grado in materia di usi civici consisteva, quindi, in “*gravi danni*” a differenza di quello ordinario che prevede, invece, “*giusti motivi di urgenza*”.

<sup>17</sup> Non trovava, quindi, applicazione, l’art. 356 comma 1 c.p.c. La Corte d’Appello non poteva trattenere la causa per l’assunzione di mezzi istruttori ma poteva indicarli investendo il Commissario nuovamente della causa e quest’ultimo poteva disporre anche una ulteriore integrazione dell’istruttoria avvalendosi di tutti i mezzi necessari. Come precisa la Suprema Corte di Cassazione tale disposizione “*per la sua specialità - va posta in relazione*

La sentenza della Corte d'Appello, in linea con la speciale procedura prevista per il primo grado, andava notificata d'ufficio dalla cancelleria mediante invio, col mezzo del servizio postale, del dispositivo a ciascuna delle parti e comunicata al Pubblico Ministero ed all'attuale Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali<sup>18</sup>.

Nel 2009 con l'art. 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69<sup>19</sup> il legislatore conferiva al Governo una delega per la “*riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale*”.

Il legislatore delegato, quindi, nel 2011 attuò la riforma omologando per blocchi i numerosi riti speciali riconducendoli al rito del lavoro o al rito sommario o al rito ordinario. In particolare, con gli artt. 33 e 34 del d.lgs. 150 del 2011 viene riformato il procedimento di appello in materia di usi civici nonostante tale giudizio non rientri tra quelli “autonomamente regolati dalla legislazione speciale” oggetto di delega ex art. 54, comma 4, lett. b) della legge 69/2009<sup>20</sup>.

L'art. 33 (avente il titolo “*Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici*”) prescrive, infatti, che “1. *L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è regolato dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni. 3. L'appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. 4. L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie può essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente all'impugnazione di questa. 5. L'atto di citazione è notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti*

---

con l'art. 492 c.p.c. 1865 allora vigente, per il quale “se nel riformare una sentenza definitiva, l'autorità giudiziaria di appello ordina ulteriori atti di istruzione, può ritenere la causa o rinviarla ai primi giudici”. È evidente che la legge speciale ha ristretto il potere del giudice di appello in materia di usi civici a quest'ultima ipotesi, che spoglia il giudice medesimo del processo e dà luogo, in astratto, alla possibilità - con il nuovo giudizio di merito dinanzi al commissario - di una vera e propria duplicazione di gradi” (Cass. 11.11.1975 n. 3791; cfr. Cass. 29.03.2005 n. 6582).

<sup>18</sup> L'art. 7 della legge 1078/1930 ante riforma 2011 prevede, inoltre, che “La notificazione della sentenza della Corte di appello è fatta dalla cancelleria, d'ufficio, mediante invio del dispositivo a ciascuna delle parti col mezzo del servizio postale. La sentenza è altresì comunicata al Pubblico Ministero ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste”. L'art. 8, comma 1, della legge 1078/1930 ante riforma prevede che “Il ricorso per Cassazione dev'essere proposto entro 45 giorni dalla notifica della sentenza”.

<sup>19</sup> Ai sensi dell'art. 54 (Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili) della Legge 18 giugno 2009 n. 69, “1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. 2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente; b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile: 1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile; 2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario; 3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile; c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile; d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati. 6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

<sup>20</sup> La dottrina più recente si è mostrata subito critica al riguardo ritenendo l'estraneità del rito in questione alla delega e ravvisando che “sola giustificazione della sua inclusion e nel decreto legislativo, rimane l'esigenza di organicità e completezza enunciata dalla relazione con il riferimento alle <<finalità compilative>> (...) espediente grazie al quale la capienza della delega è+ dilatata, da giustificare la confluenza anche del rito speciale in esame (...) Per di più, la semplificazione (di un rito che non ne aveva proprio bisogno vista la sua speditezza) risulta mal condotta ed ha piuttosto sacrificato la peculiare celerità” (L. Fulciniti, *La riforma del processo d'appello delle controversie in materia di usi civici* in *Dir. e Giur. Agr., Alim., e dell'Ambiente* 2013, 439 e ss).

nella causa. 7. La sentenza che definisce il giudizio è comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.”.

L'art. 34, commi 41<sup>21</sup> e 42<sup>22</sup>, modifica l'art. 32 comma 1 della legge del 1927 e ne abroga i restanti commi unitamente agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 1078/1930.

Oggi, quindi, il giudizio di impugnazione delle sentenze commissariali innanzi alla Corte d'Appello si svolge secondo quanto disposto dallo *ius* speciale di cui all'art. 33 del Dlgs. 150 del 2011 da coordinare con le norme di procedura ordinaria vigenti come risultanti anche dalla riforma disposta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. con mod. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.

Come si vedrà, con la riforma del 2011 si sono attuate modifiche rilevanti che, proprio nell'eliminare molte delle disposizioni speciali in materia, hanno comportato un nuovo e diverso procedimento impugnatorio in materia di usi civici, che si discosta da quello precedente la cui valenza ed efficienza sembra, invece, essere stata sottovalutata dal legislatore.

Nello specifico va rilevato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Dlgs. 150/2011, sono rimaste oggetto del giudizio di impugnazione, come in passato, le sentenze di cui all'art. 32 della legge del 1927 ovvero le sentenze commissariali definitive di accertamento circa l'esistenza, natura ed estensione degli usi civici<sup>23</sup>. E ciò nonostante il titolo improprio dell'art. 33 che menziona, in modo del tutto riduttivo, solo le “controversie in materia di liquidazione degli usi civici”.

Le decisioni preparatorie o interlocutorie, quindi, ai sensi dell'art. 33, comma 4, del Dlgs 150/2011, come nella previgente normativa, possono essere impuginate, secondo il principio di concentrazione delle impugnazioni ed in deroga all'art. 340 c.p.c., solo dopo la decisione definitiva ed unitamente all'impugnazione di questa permettendo così una speditezza e celerità del giudizio commissariale<sup>24</sup>. Qualora, poi, queste sentenze vertano sulla giurisdizione, le stesse, così come avveniva prima della riforma, non precludono l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione<sup>25</sup>.

Anche la speciale competenza territoriale è restata, ai sensi del secondo comma dell'art. 33, alla Corte d'Appello di Roma e, per i provvedimenti del Commissario agli usi civici della Regione Sicilia, alla Corte d'Appello di Palermo, mantenendo in tal modo ferme, come disposto dalla legge delega<sup>26</sup>, sia l'individuazione che la composizione di tali giudici ordinari, rispettivamente costituiti nella sezione specializzata e nella prima sezione<sup>27</sup>. Nella relazione governativa, tuttavia, nel ribadire tale principio confermativo, si afferma che la competenza è della Corte d'Appello “*in grado unico di merito*”<sup>28</sup> commettendo così una evidente svista essendo, in materia di usi civici, tale Corte giudice di merito di secondo grado e giammai unico<sup>29</sup>.

<sup>21</sup> L'art. 34, comma 41 del Dlgs. 150/2011 dispone che “All'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: <<il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte>> sono sostituite dalle seguenti: <<reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.>>; b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.”

<sup>22</sup> L'art. 34, comma 42 del Dlgs. 150/2011 dispone che “Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli dal 2 all'8.”

<sup>23</sup> Ancora oggi, quindi, non sono appellabili i provvedimenti commissariali resi ex art. 30 della legge del 1927 ed ex art. 74 del R.D. 26.02.1928, n. 332. Sul punto si veda la precedente nota n. 5.

<sup>24</sup> Parte della dottrina processualistica ha criticato tale deroga alle norme ordinarie ritenendo che in tal modo il legislatore si sia “limitato a riprendere ad litteras una terminologia antiquata ed insidiosa risalente agli anni 20 del novecento (è infatti la medesima utilizzata dalla legge del 1926 (rectius 1927) n. 1776 (rectius 1766)) ed in parte (quanto cioè alle sentenze preparatorie) ripudiata persino nel Codice di rito civile del 1865” (C. Delle Donne, *Articolo 33 Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici. Commento*, in B. Sassani, R. Tiscini, *La semplificazione dei riti civili*, Roma, 2011). Va ritenuto, invece, che tale speciale previsione di cui all'art. 33 Dlgs. 150/2011 rispecchia le peculiarità del processo in materia di usi civici caratterizzato dal coinvolgimento di interessi collettivi e non solo di singoli privati che lo sottrae, per quanto possibile, alla disponibilità delle parti e che la previsione di una impugnabilità immediata delle sentenze commissariali non definitive avrebbe comportato un eccesso di delega in quanto coinvolgente il giudizio innanzi al Commissario (sul punto cfr. L. Fulcinitti, *op. cit.*, 444).

<sup>25</sup> Sul punto si veda la precedente nota n. 4.

<sup>26</sup> Nella legge delega, infatti, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), “restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente”.

<sup>27</sup> Sono così confermate le disposizioni previgenti contenute nella L. 1078/1930 (art. 3) e nel Dlgs. 2 marzo 1948, n. 141.

<sup>28</sup> Nella relazione governativa, infatti, si legge “In ossequio alla delega (art. 34, comma 4, lettera a) della l. n. 69 del 2009) sono state mantenute ferme l'individuazione e la composizione dell'organo giudicante (la corte d'appello, in grado unico di merito) e la competenza territoriale” (v. relazione governativa in *Guida al Dir.* 2011, 14, 56).

<sup>29</sup> Interessante è la “giustificazione” della confusione del legislatore data da L. Fulcinitti, *La riforma del processo d'appello delle controversie in materia di usi civici in Dir. e Giur. Agr., Alim., e dell'Ambiente* 2013, 442. Tale A. pone, infatti, il “dubbio che il legislatore delegato abbia confuso le decisioni del Commissario con i provvedimenti amministrativi della vecchia funzione bicefala dell'organo, non considerando che il Commissario è organo esclusivamente giudiziario che emette sentenze, essendo venuto meno, con il trasferimento alle Regioni prima, ai Comuni dopo, le competenze amministrative che egli esercitava in base alla legge del 1927. Il decreto legislativo include alcuni riti che sono in unico grado di merito presso la Corte d'appello tra cui l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione (art. 29) e il riconoscimento delle sentenze straniere (art. 30).

Riguardo al procedimento, l'art. 33 comma 1 specifica che trattasi di “rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo” nei suoi successivi commi i quali, in parte, confermano la precedente disciplina modificata ed abrogata dallo stesso d.lgs. 150/2011.

L'atto di appello (atto di reclamo come ancora indica l'art. 32 della legge del 1927, modificato dalla riforma<sup>30</sup>), conformemente alla disciplina previgente, è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza commissariale impugnata.

La notificazione della sentenza, però, a differenza della previgente normativa, non è più effettuata d'ufficio bensì solo ad opera della parte. Sul punto, l'abrogazione della norma speciale di cui all'art. 2 della legge 1078/1930 – che, intervenendo sul procedimento commissariale, solleva dubbi di eccesso di delega e di legittimità costituzionale della riforma<sup>31</sup> - comporta, quindi, la perdita, per il giudizio di secondo grado in materia di usi civici, di quel carattere di obbligatorietà che ne aveva sottratto le sorti alla disponibilità delle parti in causa, facendo prevalere una esigenza di speditezza connessa naturalmente alla peculiarità delle controversie in materia di usi civici, espressione di interessi collettivi e non solo di singoli privati.

Oggi, pertanto, l'atto di appello si propone entro il termine breve di trenta giorni dalla notificazione di parte o, in mancanza di questa, entro il termine lungo di sei mesi ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Conformemente alla previgente normativa, l'atto di appello è a citazione a udienza fissa e va notificato, secondo quanto prescrive l'art. 33, comma 5, “a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata” continuandosi così, in deroga all'art. 331 c.p.c., a non consentire l'integrazione del contraddittorio dopo la scadenza del termine decadenziale<sup>32</sup> salvo nel caso in cui i pretermessi siano cointeressati<sup>33</sup>. Le parti si costituiscono nei termini stabiliti dalle norme ordinarie non essendo stata mantenuta la normativa speciale al riguardo<sup>34</sup>, ed il giudizio d'appello trova i suoi limiti nei motivi di gravame espressamente e ritualmente dedotti dal reclamante.

All'atto di reclamo si applicano, non contenendo la normativa speciale nessuna disposizione in proposito, gli artt. 342 c.p.c. e 125 c.p.c. Quindi, secondo la nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. introdotta con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. con mod. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis”.

Risulta, invece, inapplicabile l'art. 348 bis c.p.c.<sup>35</sup> come inserito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134) in quanto il giudizio di appello in materia di

---

Potrebbe essere che il rito in esame, nell'illustrazione della relazione, sia stato confusamente assimilato a quelli, nella categoria dei procedimenti ad unico grado di merito” (v. ancora L. Fulciniti, *La riforma del processo d'appello delle controversie in materia di usi civici* in *Dir. e Giur. Agr., Alim., e dell'Ambiente* 2013, 442).

<sup>30</sup> L'art. 33 del Decreto sulle semplificazioni utilizza il termine “appello” mentre l'art. 32 della Legge 1766 del 1927 ancora parla di “reclamo”. Tale diversa terminologia, comunque, non appare rilevante in quanto anche nella previgente normativa si è sempre trattato di un atto di citazione.

<sup>31</sup> Sul punto interessanti sono le critiche espresse da Fulciniti la quale rileva che “A mio avviso, l'abrogazione della norma è illegittima. Essa, infatti, è fuori dalla delega in quanto non attiene al processo d'appello degli usi civici, ma disciplina invece il tratto finale del processo dinanzi al Commissario usi civici. (...) il decreto interviene sull'iter processuale del Commissario usi civici in punto di notifica delle sue sentenze. Conseguentemente l'eccesso di delega e l'illegittimità costituzionale del decreto nella parte in cui abroga l'art. 2, legge n. 1078/1930.” (v. L. Fulciniti, *op. cit.*, 443).

<sup>32</sup> Sul punto, la dottrina è sempre stata critica ed oggi, anche a seguito della riforma dell'art. 111 Cost., rileva che “si potrebbe concludere che il mantenimento della disposizione non presiede né a logica né ad opportunità” (L. Fulciniti, *op. cit.* 444).

<sup>33</sup> Ciò secondo l'interpretazione data alla previgente normativa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nel 2008 (sul punto si veda la precedente nota n. 6).

<sup>34</sup> Il reclamante, quindi, si costituisce depositando in cancelleria l'atto di appello unitamente al fascicolo di parte entro dieci giorni dalla notifica del reclamo ai sensi dell'art. 165 c.p.c. mentre il convenuto si costituisce almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello, o alla stessa udienza, incorrendo in tal caso nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 167, 343 e 346 c.p.c., mediante deposito della comparsa di costituzione e risposta unitamente al fascicolo di parte.

<sup>35</sup> Ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. “1. Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. 2. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater”.

usi civici è escluso dal c.d. filtro in appello, essendo prescritta la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero e rientrando, quindi, nella previsione di cui all'art. 70 comma 1 c.p.c.<sup>36</sup> In linea, infatti, con la previgente normativa, l'art. 33 comma 5 dispone che al giudizio partecipa il pubblico ministero anche se tale partecipazione non è più disciplinata dalla normativa speciale risultando quindi, ad oggi, soggetta alle norme ordinarie.

Peraltro anche nel giudizio di reclamo è ammessa l'impugnazione incidentale che, disciplinata secondo il coordinato disposto degli artt. 333 e 334 c.p.c. con lo jus speciale, spetta a tutti coloro che, destinatari della notifica del reclamo, hanno interesse ad opporsi alla domanda principale di riforma della sentenza commissariale e tale appello incidentale può essere anche tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c.

Il reclamante può presentare, inoltre, una istanza cautelare di sospensione ai sensi dell'art. 351 c.p.c., e ad essa si applicano le norme ordinarie non essendo stata mantenuta la speciale disciplina. L'istanza, pertanto, giustificata oggi da motivi di urgenza e non più da gravi danni, è decisa dal Presidente della Corte con ordinanza ex art. 351 c.p.c.

Conformemente alla disciplina speciale previgente e, comunque, a quanto previsto dall'art. 347 c.p.c., l'art. 33, comma 6, prevede che gli atti istruttori compiuti dal Commissario nel precedente grado vengano trasmessi dal medesimo alla Corte d'Appello su istanza di quest'ultima.

Alla prima udienza di comparizione dinanzi al collegio fissata dal Presidente, verificata la regolarità della costituzione del giudizio, la Corte provvede, esauriti gli incumbenti preliminari e definito l'eventuale incidente inibitorio, ad una attività di trattazione e, con i limiti di cui all'art. 345 c.p.c., dispone l'assunzione delle prove oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado ai sensi dell'art. 191 c.p.c. In tal caso il Presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti rinviando, pertanto, la causa all'udienza monocratica.

E' pertanto ora ammessa una fase istruttoria che, prima della riforma era preclusa, non essendo stata con la riforma mantenuta la norma speciale contenuta nell'art. 32, comma 4, della legge del 1927 e nell'art. 6 della legge 1078/1930 che disponeva il rinvio della causa al Commissario per l'ulteriore corso nel caso in cui la Corte d'Appello, riformando la decisione impugnata, non avesse deciso definitivamente in merito. Tale attuale scelta di ammettere l'applicazione dell'art. 356 c.p.c. non tiene conto, come è stato peraltro correttamente rilevato<sup>37</sup>, che la consulenza tecnica in materia di usi civici non può prescindere dalla documentazione esistente presso gli archivi dei commissariati, con conseguenze nel migliore dei casi dilatorie.

Terminata la fase istruttoria, la Corte fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale trattiene la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.

Ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può, però, chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al Presidente della Corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il Presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni e con lo stesso decreto designa il relatore.

La sentenza della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 33, comma 7, va comunicata d'ufficio dalla cancelleria al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Ciò risulta parzialmente in linea con la previgente normativa non essendo, invece, più prevista la notificazione d'ufficio del

<sup>36</sup> Il Pubblico Ministero è, infatti, tenuto per legge ad intervenire ai sensi dell'art. 33, comma 5 del Dlgs. 150/2011 in linea con gli artt. 3 e 4 della legge 1078/1930. Di avviso contrario è, invece, C. Asprella secondo cui "le recenti novità legislative (...) devono ritenersi applicabili anche al procedimento in questione" comprendendo tra le stesse sia l'art. 342 c.p.c. novellato che gli artt. 348 bis e ter c.p.c." (v. C. Asprella, Art. 33 – Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici – Commento in R. Martino, A. Panzaroca, *Commentario alle riforme del processo civile, dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, Giappichelli 2013, 440).

<sup>37</sup> Relativamente all'espletamento in appello della rinnovazione dell'indagine storico giuridica condotta con consulenza tecnica d'ufficio la dottrina è critica osservando che "l'indagine storico – giuridica attinge all'archivistica locale (archivi, principalmente, del Commissario usi civici). Il che introduce qualche criticità procedurale di ordine strettamente pratico rispetto alla sede della Corte d'appello. Si vedrà, in sede giurisprudenziale, se l'oggettiva difficoltà sarà superabile semplicemente con il ricorso all'art. 194 c.p.c. per il quale il consulente compie le sue indagini anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria" (si veda L. Fulciniti, *op. cit.*, 445).

dispositivo alle parti ed al Pubblico Ministero. Inoltre va rilevato che la prescritta comunicazione al Ministero mentre è stata mantenuta nel giudizio di appello è stata, senza coerenza, eliminata nel giudizio commissariale in quanto l'art. 34, comma 42 ha abrogato, incorrendo nuovamente in un eccesso di delega, l'art. 2, comma 2, della legge 1078/1930<sup>38</sup>.

Ultimo profilo da approfondire consiste nel verificare quando questa riforma, di cui si sono delineati i principali aspetti, entri in vigore. La Corte d'appello di Roma, sezione usi civici, ha dato una risposta che appare assolutamente ragionevole, anche se in contrasto con la disciplina generale della riforma dell'appello, utilizzando l'ambiguità della formulazione dell'art. 36<sup>39</sup>: la riforma entra in vigore in relazione ai giudizi che siano iniziati, in primo grado, dopo l'entrata in vigore della legge, e cioè il 6 ottobre 2011<sup>40</sup>.

Conclusivamente si può dunque affermare che il rito di appello relativo ai giudizi commissariali, seppur rigidamente qualificato come ordinario di cognizione, mantiene delle specialità, anche se minori rispetto al passato, che lo confermano, ancora oggi, come una particolare forma di procedura disciplinata da uno *ius* speciale da coordinare, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) della legge delega, con le norme di procedura ordinaria vigente<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> Sul punto si richiama L. Fulciniti, *op. cit.*, 445.

<sup>39</sup> L'art. 36 del Dlgs. 150/2011 si riferisce, infatti, in modo contraddittorio, sia ai procedimenti (comma 1) che alle controversie (comma 2) disponendo, rispettivamente, che "1. *Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.* 2. *Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.*" Tale norma costituisce, quindi, tra l'altro, una ulteriore conferma della impropria estensione della riforma anche ai giudizi commissariali nonostante la stessa avrebbe dovuto, in materia di usi civici, riguardare esclusivamente il giudizio di appello.

<sup>40</sup> Così Corte d'appello Roma, sez. usi civici, 9 novembre 2013 n. 29, riportata da [www.usicivici.unitn.it](http://www.usicivici.unitn.it) secondo cui "la nuova disciplina ... deve ritenersi applicabile solo alle cause instaurate davanti ai Commissari successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011 (art. 36 co. 1) mentre "le norme abrogate o modificate dal ...decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso" (art. 36 co. 2). Non sembra, infatti, potersi dubitare che le disposizioni transitorie di cui all'art. 36 del decreto riguardino indistintamente tutti i riti semplificati dallo stesso, molti sin dal primo grado, sicché non può ritenersi, in mancanza di qualsiasi diversa indicazione, che la nuova disciplina si applichi, nella sola materia degli usi civici, a processi di secondo grado promossi dopo l'entrata in vigore del decreto, ma riguardanti sentenze emesse in cause instaurate in primo grado anteriormente alla riforma anche perché le controversie per le quali non era decorso inutilmente il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del decreto dovevano considerarsi ancora pendenti e ad esse doveva continuare ad applicarsi la disciplina previgente. Peraltro, la riforma, per la parte relativa agli usi civici, ha riguardato almeno una norma concernente il primo grado in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 2 della lg. 10 luglio 1930, n. 1078 che è proprio la norma che prevedeva la notificazione di ufficio delle decisioni del Commissario".

<sup>41</sup> Secondo Fulciniti, però "Nel d.lgs. n. 150/2011, quest'appello si configura, come in precedenza ma in minore consistenza, rito speciale. Piuttosto sembra essersi invertito il rapporto tra norme: in precedenza, era un rito speciale integrato dal rinvio alle norme ordinarie; attualmente, è un rito ordinario derogato dalle disposizioni speciali contenute nell'articolato" (v. ancora L. Fulciniti, *La riforma del processo d'appello delle controversie in materia di usi civici* in *Dir. e Giur. Agr., Alim. e dell'Ambiente* 2013, 443).